

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 12 MARZO 1959

(5<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Norme per il conferimento della qualifica di primo capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza »  
(286) (Discussione e approvazione):

|   |             |
|---|-------------|
| PRESIDENTE . . . . .  | Pag. 33, 35 |
| MARCHINI CAMIA, <i>relatore</i> . . . . .                       | 34          |
| CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . . | 35          |

*La seduta è aperta alle ore 10,15.*

*Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Donati, Franza, Gerini, Granzotto Basso, Grava, Imperiale, Jannuzzi, Marchini Camia, Massimo Lancellotti, Negri, Piasenti, Scappini, Tolloy, Vallauri e Vergani.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.*

ANGELILLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per il conferimento della qualifica di primo capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza » (286)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il conferimento della qualifica di primo capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che a carico degli stanziamenti per spese fisse ed obbligatorie non possono essere imposti oneri in aumento. I capitoli 28 e 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa riguardano invece capitoli di spese fisse ed obbligatorie.

« Pertanto la copertura indicata nell'articolo 3 non può considerarsi regolare a meno che non si dimostri che lo stanziamento residuo dei capitoli che si riducono sia ancora sufficiente a far fronte alle necessità dell'esercizio in corso ».

MARCHINI CAMIA, *relatore*.  
Onorevoli colleghi, la relazione, che accompagna il disegno di legge n. 286, non mi sembra sufficientemente chiara; pertanto ritengo opportuno una più intelligibile illustrazione e precisazione.

Che cosa si propone il provvedimento sottoposto al nostro esame?

Anzitutto di estendere, con l'articolo 1, ai capitani di tutti i ruoli dell'Aeronautica la qualifica di primo capitano, che attualmente spetta ed è limitata ai capitani dell'Esercito, ai tenenti di vascello, ai capitani dei Corpi della marina militare e, infine, ai capitani del Corpo della guardia di finanza.

Tale riconoscimento di qualifica è contemplato dall'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 1915, n. 339, e sue successive estensioni.

La condizione che si richiede per conferirlo è che i capitani delle armi e dei corpi indicati abbiano compiuto il dodicesimo anno di grado.

Esso non ha solo un valore morale, ma comporta, altresì, alcuni benefici di ordine economico e, precisamente, i seguenti:

1) una indennità fissa annuale nella misura di lire 400 che il Ministero promette di presto aggiornare, elevandola lire 12.000;

2) l'indennità militare e l'indennità di missione spettanti al grado immediatamente superiore.

A questo punto si deve osservare che tali indennità non sono esclusive dei primi capitani, ma vengono corrisposte altresì a semplici capitani del Corpo equipaggi mili-

tari marittimi, quando abbiano compiuto il quinto anno di grado ed i venti anni di servizio permanente effettivo, che vanno computati a partire dal ventottesimo anno di età.

Questo speciale trattamento economico riservato in un primo tempo ai soli capitani del Corpo equipaggi militari marittimi è stato poi, in più riprese, esteso, alle stesse condizioni sopraindicate, ai capitani dell'Arma aeronautica (ruolo specialisti), a quelli del Corpo del genio aeronautico (ruolo assistenti tecnici) e del Corpo di commissariato aeronautico (ruolo amministrativo), e si giustifica col fatto che questi ufficiali hanno una prospettiva di carriera assai ridotta che non va oltre il grado di capitano, e il più delle volte vengono a cessare dal servizio attivo senza aver raggiunto i 12 anni di permanenza nel grado prescritto per i loro colleghi, che seguono la carriera normale.

Ora motivi di doverosa equità consigliano di estendere a questi capitani di carriera limitata, che già beneficiano delle indennità spettanti ai primi capitani, il conferimento della qualifica di questi ultimi, che viene ad essere un corollario morale di una posizione economica già acquisita.

A ciò provvede l'articolo 2 del disegno di legge, che, concedendo la qualifica di primi capitani, ripete le condizioni tutte a cui deve essere data, e cioè: grado finale di carriera: quello di capitano; permanenza minima in tale grado: anni cinque; servizio permanente effettivo compiuto: anni venti, da computarsi a decorrere dal raggiungimento del ventottesimo anno di età.

Per un analogo motivo di equità, ma che opera stavolta in senso negativo, si chiede con l'ultimo comma dell'articolo 1 l'abrogazione del regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1422, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che prevede a favore degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico (ruolo assistenti tecnici) e del Corpo di commissariato aeronautico (ruolo amministrazione) le sopraccennate facilitazioni economiche, in quanto per questi ufficiali non vi è più preclusione di carriera, oltre il grado di capi-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)5<sup>a</sup> SEDUTA (12 marzo 1959)

tano, offrendosi oggi loro la possibilità di giungere al grado di tenente colonnello.

È da dire infine dell'articolo 3 che dispone per la copertura finanziaria del provvedimento durante l'esercizio in corso. Si indicano al riguardo i capitoli del bilancio del Ministero della difesa da cui si può attingere l'importo della spesa prevista in complessive lire 3.873.000, abbastanza modica.

La Commissione finanze e tesoro, da noi richiesta del parere, si è preoccupata che il provvedimento contenesse oneri di spesa in aumento, trattandosi di capitoli di spese fisse e obbligatorie, ma a questo rilievo si può rispondere che il Ministero è sicuro di contenere l'onere entro i limiti della disponibilità dei singoli capitoli.

Dopo quanto ho esposto, non mi resta che proporvi, onorevoli colleghi, l'approvazione dell'opportuno disegno di legge.

Esso viene a colmare una stridente lacuna che offre motivi di disappunto e di lagnanza a non pochi benemeriti ufficiali delle nostre Forze armate.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho poco da aggiungere alla lucidissima e convincente relazione del senatore Marchini Camia. Se un augurio posso formulare, è che il disegno di legge in esame sia votato così come è stato presentato, poichè nei suoi articoli è rispecchiato il quadro delle giuste esigenze di alcune categorie di ufficiali. Inoltre, per quanto attiene agli oneri di bilancio, posso assicurare che essi saranno contenuti entro i limiti della disponibilità dei singoli capitoli.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È istituita la qualifica di primo capitano per i capitani dell'Aeronautica. Tale qualifi-

ca è conferita ai capitani di tutti i ruoli che abbiano compiuto dodici anni di grado.

Ai capitani delle categorie in congedo di tutti i ruoli dell'Aeronautica spetta la qualifica di primo capitano quando l'abbiano assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo.

Per la parte non regolata dai commi precedenti, si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 24 aprile 1935, n. 1376.

È abrogato il regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1422, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

(È approvato).

#### Art. 2.

Ferme restando le disposizioni che prevedono il conferimento della qualifica di primo capitano ai capitani dell'Esercito e della Marina e ai tenenti di vascello nonchè ai capitani dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto dodici anni di grado, la qualifica stessa è conferita ai capitani delle predette Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di età compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano è quello finale della carriera.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere di lire 3.873.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sarà fatto fronte, per lire 3.870.000 con gli stanziamenti dei capitoli 28 (lire 714.000), 30 (lire 156.000), 73 (lire 550.000) e 75 (lire 2.450.000) dello stato di previsione della spesa del Mini-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)5<sup>a</sup> SEDUTA (12 marzo 1959)

stero della difesa per l'esercizio anzidetto e per lire 3.000 con gli stanziamenti del capitolo 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,40.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari